



Regione Siciliana

Ordinanza n. 15/Rif del 29 maggio 2015

* * * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: *Autorizzazione temporanea in deroga al conferimento dei rifiuti urbani del territorio della Regione Siciliana.*

* * * * *

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 *“funzioni mantenute dallo Stato”* e 108 *“funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali”* del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19”*;
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.ii.;
- Visto** l’articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 9 che dispone *“(…) il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, (…)”*;
- Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l’art. 191, così rubricato *“Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”*, che prevede, al suo comma 1, che *“(…) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente (…)”*;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 recante *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”*;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *“criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005”*;
- Vista** la Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 136 del 30 agosto 2013;
- Considerato** che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell’art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 e quindi veniva sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana;



Regione Siciliana

- Vista** l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, con la quale veniva individuata la Regione Siciliana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto delle criticità nel settore dei rifiuti;
- Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;
- Vista** la l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 227 del 6 marzo 2015 recante *"ulteriori disposizioni per superare le criticità nello smaltimento dei rifiuti nella regione Siciliana"* - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;
- Considerato** che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante Circolare 6 agosto 2013, formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla Circolare dello stesso Ministero del 30 giugno 2009 ed in particolare affermava che: *"le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia"*;
- Considerato** che la citata Circolare 6 agosto 2013 (*Ammissibilità in discarica dei rifiuti trito vagliati - Superamento circolare 30 giugno 2009*), costituisce a sua volta, un richiamo – sollecito precipuamente indirizzato alle Regioni, le quali debbono *"osservare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie"*;
- Considerato** che con provvedimento n. 857 del 10 ottobre 2013 il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti ex O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3887 e D.L. 43/2013 ha dettato specifiche disposizioni al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilendo precise tempistiche per l'adeguamento dell'impiantistica esistente alle nuove direttive ministeriali;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Considerato** che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Messina è stata aggiudicata



Regione Siciliana

provvisoriamente nel mese di dicembre 2014 mentre per gli impianti nei Comuni di Enna e Gela è stata aggiudicata definitivamente;

Considerato che presso la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di copertura superficiale provvisoria del 1° settore della VI vasca per i rifiuti non pericolosi della discarica di Bellolampo;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è in corso l'istruttoria da parte dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per la quale sono scaduti i termini della consultazione pubblica ed è stato emesso il parere da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito che le competenti SRR istituite sul territorio regionale devono predisporre anche in aggiornamento rispetto all'attuale piano regionale approvato;

Rilevato che in tutto il territorio siciliano ormai da qualche mese si assiste ad una oggettiva difficoltà degli impianti che smaltiscono rifiuti dovuta ad un *deficit* strutturale come tra l'altro più volte evidenziato anche al Governo nazionale;

Rilevato che le condizioni di emergenza sanitaria derivanti dal *deficit* impiantistico regionale permangono ancora oggi ancora più acute a causa del limite di ricezione rifiuti della discarica sita nel Comune di Catania;

Rilevato che la volumetria dell'impianto sito nel Comune di Trapani gestito dalla Trapani Servizi S.p.A. è definitivamente esaurita e pertanto lo stesso impianto dal 27 aprile 2015 non riceve più ulteriori conferimenti di rifiuti;

Rilevato che la discarica sita nel Comune di Campobello di Mazara risulta essere attualmente inattiva a causa della mancata stipula della polizza fidejussoria che risulta essere documento obbligatorio per la gestione operativa;

Considerato che dalla chiusura dell'impianto sito nel Comune di Trapani di Campobello di Mazara i rifiuti prodotti dai Comuni afferenti l'ATO TP1 e ATO TP2 vengono conferiti presso la discarica sita nel Comune di Siculiana (AG);

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 settembre 2014;

Vista l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 7/rif del 06 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare *“misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alla Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo n. 36/2003, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2013”*;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 28 novembre 2014 con la quale si è proceduto ad attivare misure straordinarie di utilizzo ed implementazione dell'impiantistica regionale esistente;

Considerato che l'impianto sito nel Comune di Catania e gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. ha manifestato più volte la difficoltà a gestire quantità superiori alle attuali 2400 tonn/die;



Regione Siciliana

- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 27 febbraio 2015 con la quale in particolare si autorizzavano i Comuni della Provincia di Palermo a conferire i rifiuti prodotti nei rispettivi territori alternativamente nella discarica sita nel Comune di Catania e in quella sita nel Comune di Siculiana (AG);
- Considerato** che l'impianto sito nel Comune di Catania è stato oggetto in ultimo di un provvedimento che gli consente, in condizioni contingibili ed urgenti, di continuare a ricevere rifiuti per un periodo limitato;
- Visto** il Piano di Gestione Operativa per fronteggiare l'emergenza rifiuti a Bellolampo datato 28 maggio 2015 dal quale si evince che in caso di proroga dei conferimenti da parte dei Comuni afferenti la Provincia di Palermo il termine di vita utile stimata della discarica è il 10 giugno 2015;
- Visto** il Piano di Gestione Operativa per fronteggiare l'emergenza rifiuti a Bellolampo datato 28 maggio 2015 dal quale si evince che i lavori di *capping* provvisorio del 1° settore saranno ultimati entro il 16 giugno 2015;
- Visto** il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 29 maggio 2015, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove la RAP S.p.A. ha confermato quanto già comunicato con il suddetto PGO e ha fatto proprie le indicazioni sul PGO di ARPA Sicilia e ASP;
- Viste** le osservazioni rappresentate dagli organi di controllo nella riunione tecnica tenutasi in data 29 maggio 2015;
- Considerate** le osservazioni rappresentate da ARPA e ASP di Palermo relativamente alle problematiche relative alla gestione della discarica di Bellolampo è opportuno sospendere per almeno quindici giorni il conferimento dei rifiuti dei Comuni afferenti le SRR della Provincia di Palermo escluso ovviamente la Città di Palermo e Ustica;
- Considerato**, pertanto, che il divieto di conferimento presso la discarica di Bellolampo determinerebbe una situazione di grave emergenza ambientale nei Comuni della provincia di Palermo e soprattutto nel territorio della città di Palermo;
- Considerato** che occorre provvedere con urgenza alla individuazione di altro sito cui conferire i rifiuti prodotti dai Comuni afferenti la Provincia di Palermo esclusa la Città di Palermo e Ustica, che continuerebbero a conferire presso l'impianto di Bellolampo, ed esclusi gli altri Comuni della provincia di Palermo che conferiscono presso altri siti;
- Valutato** che i Comuni di Caccamo, Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari, Termini Imerese e Trabia possono conferire i rifiuti prodotti nei rispettivi territori presso l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A.;
- Valutato** che i Comuni di **SRR Palermo Area Metropolitana**: Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Villabate; **SRR Palermo Provincia Ovest**: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari; **SRR Palermo Provincia Est**: Altavilla Milicia, Baucina, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Ventimiglia di Sicilia e Villafrati possono conferire i rifiuti prodotti nei rispettivi territori presso l'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.;



Regione Siciliana

- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 12 maggio 2015 con cui si è provveduto alla "Autorizzazione abbancamento giusta DDG ALA n. 697/2011 Sicula Trasporti S.r.l. discarica per i rifiuti non pericolosi sita in loc. Grotte San Giorgio – Catania e Lentini”;
- Visto** il P.G.O. presentato da RAP S.p.A. in data 28 maggio 2015 consegnato al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a mezzo mail in pari data, e trasmesso agli organi di controllo direttamente dalla RAP S.p.A.;
- Preso atto** che la situazione di emergenza igienico sanitaria presente sul territorio regionale non può che aggravarsi nei prossimi giorni determinando un aumento indiscriminato sul territorio regionale di rifiuto urbano non raccolto con conseguenze dannose sulla salute pubblica e sull’ambiente;
- Osservato** che la suddetta situazione di emergenza igienico sanitario nonché la situazione di grave deficit impiantistico regionale è stata già portata da qualche mese all’attenzione del Governo nazionale e al Ministero dell’Ambiente;
- Ravvisata** l’assoluta necessità di assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in esubero rispetto alle capacità di smaltimento del sistema impiantistico regionale;
- Considerato** che allo stato, l’attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscano un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
- Considerato** che l’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, tra gli altri, al Presidente della Regione Siciliana, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
- Considerato** che sono di competenza del Presidente della Regione Siciliana le specifiche forme speciali di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale, a causa dell’impossibilità di conferire in discarica rifiuti urbani;
- Visto** il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009 con il quale l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.Lgs. n. 59/05 per l’impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi (Vasca V4), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materana nel territorio di Siciliana e Montallegro(AG);
- Visto** il D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato la revisione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi per i conferimenti presso la Vasca V4 della discarica di rifiuti non pericolosi, sita in c.da Materana in territorio di Siciliana e Montallegro (AG), gestita dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;
- Visto** il nulla osta prot. n.1792 del 19/01/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti concede alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. "l’avvio dell’attività di abbancamento di rifiuti nel 7° modulo parziale della discarica di rifiuti non



Regione Siciliana

pericolosi denominata vasca "V4" – ubicata in c.da Matarano nei Comuni di Siculiana e Montallegro, autorizzata con provvedimento ALA – DRS n. 1362 del 23.12.2009, entro il limite della capacità di 100.000 mc”;

- Visto** D.D.G. n. 76 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 03/03/2010 così come modificato e integrato dall' A.I.A. rilasciata con D.D.G. n. 1244 del 26/07/2013 con cui rispettivamente l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e il dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti hanno autorizzato la realizzazione degli impianti della Sicula Trasporti, sito in c.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania;
- Visto** il D.D.G. n. 697/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale giusta art. 29 bis del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio nel Comune di Lentini;
- Visto** il Decreto n. 457 del 13/07/2010, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso la discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;
- Visto** il D.D.G. n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;
- Visto** la nota prot. n. 3462 del 19/12/2012 con la quale il Dipartimento Regionale Territorio e ambiente, in riferimento alla richiesta, avanzata dalla società Sicula Trasporti, relativa all'approvazione della tariffa per l'impianto di "biostabilizzazione della frazione umida dei rifiuti urbani non pericolosi derivanti da attività di separazione della frazione secca", comunica alla ditta che, nelle more della definizione dell'iter istruttorio, la società stessa può applicare la tariffa provvisoria indicata nel piano finanziario procedendo successivamente ad un conguaglio;
- Visto** il D.D.G. n. 17 del 19/01/2015, di autorizzazione al conferimento dei rifiuti urbani presso la discarica di c.da Matarano in territorio di Siculiana-Montallegro (AG) e Gestita dalla società Catanzaro Costruzioni s.p. a., sino al 30/06/2015;
- Ritenuto** essenziale che il Presidente della Regione agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si è venuta a creare;

ORDINA

1) **Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A.**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente **dal 01 al 16 Giugno 2015** in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni afferenti i Comuni di



Regione Siciliana

Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita, Gibellina.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente **dal 01 al 16 Giugno 2015** in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune di Trapani previa stabilizzazione presso l'impianto gestito dalla Trapani Servizi S.p.A..

Per le motivazione di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente **dal 01 al 16 Giugno 2015** in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di: **SRR Palermo Area Metropolitana:** Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Villabate; **SRR Palermo Provincia Ovest:** Bisacquino, Bolognetta, Campoflorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari; **SRR Palermo Provincia Est:** Altavilla Milicia, Baucina, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Ventimiglia di Sicilia e Villafrati possono conferire i rifiuti prodotti nei rispettivi territori presso l'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

2) **Alla Sicula Trasporti S.p.A.**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente **dal 01 al 16 Giugno 2015** in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Cataldo, Serradifalco, Sutera, Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Vallelunga Pratameno e Villalba.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente **dal 01 al 16 Giugno 2015** in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di: Caccamo, Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari, Termini Imerese e Trabia.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente **dal 01 al 16 Giugno 2015** in deroga all'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di: Campobello di Licata, Canicattì, Naro, Palma di Montechiaro.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, per un periodo intercorrente **dal 01 al 16 Giugno 2015** in deroga all'art. 1, comma



Regione Siciliana

2 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni di: Agrigento e Favara.

3) Sospensione decreto dirigenziale di autorizzazione al conferimento

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, gli effetti del D.D.G. n. 17 del 19/01/2015 di autorizzazione al conferimento sono sospesi sino al 16 giugno 2015 del presente provvedimento per i soli Comuni interessati dal presente provvedimento.

In caso di inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, ne sarà data comunicazione all'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria competente.

La presente Ordinanza verrà revocata allorché vengano meno le ragioni che ne costituiscono il fondamento e/o la garanzia di un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute.

DISPONE

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio provvedimento, modifichi quanto qui ordinato qualora si verificano variazioni dello *status quo*;
- la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture competenti delle Province di Catania, Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale della Sanità, all'ARPA Sicilia, all'ARPA ST di Catania, Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta, alle Province di Catania, Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta, alle ASP di Catania, Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta, alla ditta Sicula Trasporti S.r.l., alla RAP S.p.A., alla Catanzaro Costruzioni S.r.l., alla Trapani Servizi S.p.A., alla SRR Caltanissetta Provincia Nord, alle SRR Palermo Area Metropolitana, alla SRR Palermo Provincia Ovest, alla SRR Palermo Provincia Est, alla SRR Trapani Provincia Nord, SRR Trapani Provincia Sud, SRR Caltanissetta provincia Nord con onere per queste ultime (SS.RR.RR. e società d'ambito) di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai Comuni loro afferenti;
- a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza.
- la pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

* * * *

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Crocetta'.

Handwritten initials in black ink, possibly 'R' and 'C'.